



Anche l'INPS interviene sui permessi e congedi straordinari per disabili e muta la propria posizione *di Michele Regina*

Dopo la Circolare Inpdap del 28 dicembre u.s. - già in commento su UP- anche l'INPS ritorna sui permessi per disabili.

Infatti l'Istituto con il messaggio n. 24705 del 30 dicembre u.s. interviene sulla fruizione dei benefici ex art. 42 e 33 L. 104/92, anche a valle della ben nota posizione del Ministero del Lavoro, formulata con Interpello n° 30 del 2010.

Il problema si è posto nuovamente alla luce di numerose richieste di chiarimento in merito a problematiche concernenti la riconoscibilità del diritto alla fruizione del congedo straordinario e dei permessi mensili.

In primis l'aspetto più innovativo per l'Istituto è lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del lavoratore disabile in situazione di gravità e la fruizione contemporanea dei permessi e del congedo straordinario da parte del familiare lavoratore referente dell'assistenza.

Tale aspetto per inciso non era affatto pacifico in precedenza.

L'INPS cita il Ministero del Lavoro con la risposta n. 30 del 06/07/2010 dove, *pur premettendo che la necessità o meno dell'assistenza è da valutarsi caso per caso, ha ritenuto, in linea con la ratio ispiratrice della legge n. 104/92, che il diritto alla fruizione del congedo de quo da parte del familiare non può essere escluso a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa.*

Tale posizione è stata confermata sempre dal Ministero con nota del 07/07/2011 - mediante la quale ha precisato che la valutazione specifica debba essere effettuata dal datore di lavoro.

Per i permessi, fruibili in quote orarie, la citata risposta n. 30/2010 ha specificato *che può considerarsi ricompreso tra le attività di supporto al lavoratore disabile anche l'accompagnamento da e verso il luogo di lavoro da parte del familiare.*

Con il supporto dell'orientamento ministeriale, ed in relazione alla ratio della legge di tutela del disabile, a cui gli istituti del congedo straordinario e permessi per assistenza a familiare con disabilità grave sono finalizzati, viene pertanto superato quanto noto nella precedente posizione dell'INPS, riferita alla Circolare n. 128 dell'11/07/2003, laddove si prevedeva che i permessi da parte dei due soggetti dovessero essere fruiti necessariamente nella stessa giornata.

L'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 (innovato dal Collegato Lavoro) stabilisce che il diritto ai tre giorni di permesso retribuito *"non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in Situazione di gravità"*.

Il Ministero del Lavoro, con la richiamata nota del 07/07/2011, ha precisato che la limitazione introdotta dalla citata legge n. 183/2010 non si riferisce al lavoratore con disabilità grave, bensì esclusivamente al familiare che presta assistenza.

Contrariamente il lavoratore con disabilità grave - *che è il principale destinatario della tutela in argomento* - risulterebbe del tutto privato del diritto ai permessi, nell'ipotesi in cui necessiti dell'assistenza del familiare lavoratore, ad esempio, per essere accompagnato in occasione dell'effettuazione di cure connesse al proprio stato di disabilità.

In relazione a quanto sopra l'Istituto ora ritiene possibile la contemporanea fruizione dei permessi di cui alla legge n. 104/92 sia da parte del lavoratore con disabilità grave che del familiare lavoratore referente dell'assistenza.